

## **PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE DI LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lucisano Media Group S.p.A. in data 23 giugno 2014.

### **Premesse**

La presente procedura (la “**Procedura**”) è predisposta in conformità all’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM**”) ai sensi del quale, per le operazioni con parti correlate, si applica la disciplina prevista dall’art. 10 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”).

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità all’articolo 4, comma 6 del Regolamento CONSOB, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

### **Articolo 1 Definizioni**

1.1. Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

- a) **Amministratori Indipendenti**: gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- b) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato**: il comitato di volta in volta costituito, composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati, e in maggioranza Indipendenti, fermo restando che qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo amministratore indipendente, il Comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all’articolo 4 della presente Procedura.
- c) **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**: condizioni simili a quelle normalmente utilizzate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti. Rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

- d) **Consigliere Delegato:** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni.
- e) **Disposizioni AIM Parti Correlate:** le Disposizioni AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate – 2012.
- f) **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.
- g) **Interessi Significativi:** ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene realizzata in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. La valutazione è effettuata dal Consigliere Delegato il quale potrà avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.
- h) **Operazione con Parti Correlate o Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata; (iii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 16. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).
- i) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni che non superino Euro 100.000,00.
- j) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni AIM Italia Parti Correlate.

- k) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- l) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.
- m) **Parti Correlate:** ai fini della presente procedura un soggetto è "Parte Correlata" se: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della società; (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante; (d) è un amministratore o uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- n) **Parti Correlate Dirette:** si intendono le Parti Correlate di cui alle lettere (a) e (d).
- o) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo art. 4 della presente Procedura da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;
- p) **Regolamento Consob:** il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;
- q) **Regolamento Emittenti AIM:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 3 marzo 2014 e successive modifiche.
- r) **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

1.2. Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento CONSOB.

## **Articolo 2 Individuazione delle Parti Correlate**

2.1. Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto al Consigliere Delegato i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

2.2 Il Consigliere Delegato tiene, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate.

2.3 Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione al Consigliere Delegato nel caso in cui egli stessa, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

2.4. Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, il Consigliere Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

### **Articolo 3 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

3.1. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi previsti dall'articolo 5 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente Procedura e (ii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 6.

3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

3.3. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti.

### **Articolo 4 Presidi Equivalenti**

4.1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale il parere è rilasciato dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza: (i) dal Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; o (ii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

### **Articolo 5 Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate**

5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.

5.2. Qualora ritenga che l'Operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica al Consigliere Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione;
- b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro; e
- c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

5.3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare al Consigliere Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

5.4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando - se necessario - il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.

5.5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono il Consigliere Delegato sottoporrà al Comitato il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

5.6. Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato: (a) il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate; (b) qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

## **Articolo 6      Parere del Comitato sulle Operazioni con Parti Correlate**

6.1. Una volta ricevute le informazioni dal Consigliere Delegato, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dal Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 5.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

6.3. L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'*iter* logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

## **Articolo 7      Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate**

7.1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM e dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

7.2. L'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura.

7.3. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza di un organo assembleare, il verbale della deliberazione di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.4. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione al Consigliere Delegato e alla Funzione Responsabile.

## **Articolo 8      Operazioni di competenza assembleare**

8.1. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.

8.2. In relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale vi sia il parere negativo di un Amministratore Indipendente, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Assemblea dei Soci non potrà approvare la delibera qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

8.3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo (come di seguito definito) pubblicato ai sensi dell'art. 13 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, una versione aggiornata del Documento Informativo.

Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

## **Articolo 9      Approvazione di Delibere-Quadro**

9.1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare Delibere-Quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di società controllate di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere-Quadro**”).

9.2. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento previsto per l’approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate e dovranno riferirsi a operazioni determinate, indicando quantomeno:

- a. la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- b. l’ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
- c. il numero massimo delle previste di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- d. l’impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull’attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.

9.3. Qualora sia prevedibile che l’ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all’Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, la Società, in occasione dell’approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell’articolo 13 della presente Procedura.

9.4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.

## **Articolo 10      Società controllate e collegate, direzione e coordinamento**

10.1. Le disposizioni AIM Italia Parti Correlate, e per l’effetto le disposizioni della presente procedura, non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell’Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

10.2. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all’art. 6 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell’operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

## **Articolo 11 Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate**

11.1. La presente Procedura si applica anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.

11.2. Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

11.3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente il Consigliere Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura, che valuta, se del caso, se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

11.4. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente al Consigliere Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

## **Articolo 12 Informativa endosocietaria**

12.1. Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite.

## **Articolo 13 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate**

13.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate italiane o estere, la Società dovrà predisporre un documento informativo ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni AIM Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

13.2. La Società dovrà predisporre il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate all'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura.

13.3. Fermo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM, la Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo



competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

13.4. Nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal comma 2 del presente articolo, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

13.5. Negli stessi termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e/o di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, motivando tale scelta.

13.6. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi dell' art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.

13.7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM e dall'articolo 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente paragrafo o sul sito internet della Società.

#### **Articolo 14    Informazioni ex art. 11 Regolamento Emittenti AIM**

14.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM, nella comunicazione al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- c) l'indicazione se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza indicate all'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 16 della presente Procedura;
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

#### **Articolo 15    Informazioni nelle relazioni sulla gestione**

15.1. La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

15.2. Ai fini del presente articolo, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

#### **Articolo 16    Esclusioni ed esenzioni**

16.1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento CONSOB, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche

rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'art. 1.1 lettera "i" della presente Procedura.

16.2. Fermo quanto previsto dall'art. 15 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- a) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 16.1, lettera (a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- b) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 13 della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM, la Società,
  - (i) indica, nella relazione intermedia sulla gestione, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 15 della presente Procedura, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
  - (ii) ove la Società sia qualificabile come società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, nella relazione sulla gestione indicherà altresì la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.
- c) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- d) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente Procedura.

## **Articolo 17 Disposizioni Finali**

17.1. La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno triennale ed in ogni caso quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.